



COMUNE DI CALVIZZANO
(Provincia di Napoli)

Comune di Calvizzano - Entrata
Prot. n. 4952 del 23/06/2015 14:32:57
Canale: A mano

49522015

**OGGETTO : DECRETO SINDACALE DI REVOCA e CONTESTUALE NOMINA
ASSESSORI COMUNALI.**

IL SINDACO

PREMESSO

che, in data 26 27 Maggio 2013 si svolgevano le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Calvizzano;

che, con Verbale del 28 maggio 2013 dell'Ufficio Centrale/ Adunanza dei Presidenti di Sezione veniva proclamato eletto Sindaco il sottoscritto, nonché risultati eletti n. 16 consiglieri comunali;

VISTO lo statuto comunale vigente che recita:

Art. 28 , comma 2

1. *Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.....*

Art. 29, comma 1

Non possono far parte della Giunta Comunale contemporaneamente il coniuge, gli ascendenti, i discendenti , i parenti e gli affini fino al terzo grado con il Sindaco.

VISTO

che, con propri precedenti Decreti - Prot. Gen. nn. 4192 del 6.06.2013 e 4228 del 30.05.2014- venivano nominati componenti della Giunta Comunale i seguenti **consiglieri comunali**, risultati eletti a seguito delle consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Calvizzano del 26 e 27 Maggio 2013:

Ferrigno Maria Luisa n. Napoli 4.03.1977

Ferrillo Antonio n. Calvizzano (NA) 26.09.1952

Borrelli Luciano n. Villaricca (NA) 01.05.1959

Di Rosa Antonio n. Villaricca (NA) 02.04.1951

Trinchillo Maddalena n. Aversa CE 30.01.1976 in sostituzione di Agliata Cristofaro, deceduto.

RITENUTO OPPORTUNO

per ragioni politiche - amministrative e discrezionali, legate esclusivamente a particolari esigenze di fungibilità tra i consiglieri di maggioranza eletti al fine di impegnare tutti all'operosità ed efficienza di specifici settori dell'Amministrazione;

TENUTO CONTO

che l'affidamento e la revoca dell'incarico di assessore vanno annoverati tra quelli aventi carattere fiduciario, sulla base di valutazioni necessariamente caratterizzate da ampia latitudine discrezionale che giustifica di per sé la revoca dello stesso;

che, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca dell'incarico di assessore non riveste natura di atto sanzionatorio e, trattandosi di revoca di incarico fiduciario, la stessa può basarsi su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al vertice politico, non essendo conseguentemente richiesta – così come per l'affidamento dell'incarico - alcuna particolare motivazione, venendo in rilievo valutazioni ampiamente e sostanzialmente discrezionali, e quindi attinenti alla rilevanza di fattori non normativamente predeterminati, tenendo conto di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'Amministrazione, potendo le relative motivazioni fare rinvio anche a semplici ragioni di opportunità politica;

POSTO, QUINDI,

che gli atti di revoca degli assessori degli enti territoriali – analogamente agli atti di nomina - sono sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di ausilio al vertice dell'ente e sono sottoposti unicamente alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle fonti primarie e secondarie, ivi compresi gli statuti degli enti medesimi, dovendo pertanto escludersi la loro natura politica in quanto non sono liberi nella scelta dei fini, e tenuto conto che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell'amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente nell'interesse della comunità locale, il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell'incarico di assessore si riflette sulla portata della relativa motivazione, che può consistere nel richiamo a valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente;

VISTO che dal paradigma normativo di riferimento, come recato dall'art. 46 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale impone unicamente la comunicazione della revoca dell'incarico di assessore al Consiglio, si trae la conferma di come tale atto sia frutto di scelte altamente discrezionali del vertice istituzionale sottoposte unicamente alla valutazione dell'organo consiliare di controllo, il quale potrebbe opporsi, tramite una mozione di sfiducia, all'atto di revoca;

DATO ATTO che, per giurisprudenza costante l'atto in questione è insindacabile in sede di legittimità se non per profili puramente formali concernenti la violazione di specifiche disposizioni normative dettate per la nomina e la revoca degli assessori ;

CONSIDERATO che le motivazioni poste a sostegno del gravato provvedimento siano pienamente idonee a sorreggere la revoca dell'incarico;

VISTO il consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 209; 5 dicembre 2012 n. 6228; 23 febbraio 2012 n. 1053), secondo cui la revoca dell'incarico di assessore comunale è esente dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al vertice dell'Amministrazione, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione dell'organo consiliare, non c'è spazio logico, prima ancora che normativo, per dare ingresso all'applicazione dell'istituto partecipativo di cui al citato art. 7, il cui scopo è quello di consentire l'apporto procedimentale da parte del destinatario dell'atto finale al fine di condizionarne il relativo contenuto e , di contro, l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento osterebbe a tale finalità, potendo quindi tale adempimento essere legittimamente omissivo;

VISTO inoltre,

l'art. 32 dello Statuto comunale vigente che recita:

1. *Il Sindaco nel corso del mandato amministrativo, può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo all'eventuale sostituzione degli stessi.*
2. *La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.*

RITENUTO, pertanto, in ossequio ai principi normativi, statutari e giurisprudenziali sopra richiamati, per ragioni di opportunità politica, provvedere alla revoca e contestuale nomina degli assessori comunali onde non determinare alcun impasse della vita politica - amministrativa del comune di Calvizzano, specie in relazione ai lavori dell'Organo esecutivo;

Visto il TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DECRETA

A) Di **REVOCARE**, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte, **PARZIALMENTE**, il proprio precedente DECRETO - PROT. GEN. n. 4192 del 6.06.2013, con il quale venivano nominati componenti della Giunta Comunale, i consiglieri comunali risultati eletti a seguito delle consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Calvizzano del 26 e 27 Maggio 2013:

Ferrillo Antonio n. Calvizzano (NA) 26.09.1952
Borrelli Luciano n. Villaricca (NA) 01.05.1959
Di Rosa Antonio n. Villaricca (NA) 02.04.1951

B) DI **NOMINARE, contestualmente, assessori, componenti della Giunta Comunale del Comune di Calvizzano**, in sostituzione di quelli revocati i consiglieri comunali risultati eletti a seguito delle consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Calvizzano del 26 e 27 Maggio 2013, di seguito indicati:

1. Di Marino Antonio nato a Napoli l'11.01.1980
2. Vellecco Roberto nato a Napoli il 13.01.1965
3. Santopaolo Giuseppe Rocco nato ad Aversa (CE) il 31.08.1979.

C) DI **CONFERMARE, per la restante parte**, i propri precedenti DECRETI - PROT. GEN. nn. 4192 del 6.06.2013, e 4228 del 30.05.2014 con i quali venivano nominati assessori comunali:

4. Ferrigno Maria Luisa n. Napoli 4.03.1977
5. Trinchillo Maddalena n. Aversa (CE) 30.01.1976

D) Di **disporre** che il presente decreto sia affisso all'Albo Pretorio secondo le forme di rito, notificato contestualmente agli assessori comunali di cui al presente decreto per l'accettazione, comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile e trasmesso all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di NAPOLI.

Dalla Residenza municipale, li 23.06.2015



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Salatiello

Firma per accettazione
Il cons. comunale/Assessore

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Firma per accettazione
Il cons. comunale/Assessore

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Firma per accettazione
Il cons. comunale/Assessore

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma apposta in mia presenza.

Dalla Residenza municipale, li 23 Giugno 2015.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Clara Napolitano